



COMUNE DI CONTA'

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 9 DEL 05.05.2022

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e di posteggio. Modifiche regolamentari

L'anno Duemilaventidue, addì Cinque, del mese di Maggio, alle ore 19:00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ZANON FULVIO	Presente	PAOLIN GABRIELE	Presente
GIOVANNINI ALESSIO	Presente	PEDRON MIRIANA	Presente
DALPIAZ JACOPO	Presente	POLETTI BARBARA	Assente Giustificato
IOB DAMIANO	Presente	PODA VIRGINIA	Presente
IOB GIANCARLO	Presente	ZANON LUCIA	Presente
IOB MARCO	Presente	ZANON SONIA	Assente Giustificato
IOB MANUEL	Presente		
MICLET ALESSANDRO	Presente		

Presenti: n. 12

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Loiotila Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Zanon Fulvio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

Oggetto: Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e di posteggio. Modifiche regolamentari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27.12.2019, n. 190 (legge di bilancio per il 2020) viene istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Vista la delibera consiliare n. 1 dd. 30.03.2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e di posteggio" a partire dall'anno 2021.

Ravvisato che presupposto del nuovo Canone unico, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato;
- la concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati;

Considerato che il nuovo Canone ha natura interamente patrimoniale, mentre la previgente imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni avevano natura tributaria;

Viste le seguenti disposizioni:

- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che demanda agli Enti la potestà di regolamentare l'applicazione del Canone e precisamente "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446";- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che dispone testualmente "Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000, che sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021 che ha fissato quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023) il 31.03.2021;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Appurato che la risoluzione n. 9 del 18.12.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della Legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio in-disponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio in-disponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato. Ne consegue che tutte le attività relative alle diverse componenti del canone possono essere gestite separatamente;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. In forza di tali motivazioni anche il nuovo canone patrimoniale non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto opportuno apportare al testo regolamentare alcune modifiche integrative dell'attuale disciplina normativa con contestuale modifica dell'allegato B che fa parte integrante del regolamento;

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2022 in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 e prima dell'approvazione del bilancio stesso e pertanto si ritiene di attribuire immediata esecutività alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e Terres con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015;

Con voti favorevoli n. 12, nessun contrario o astenuto, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, votazione svoltasi con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta,

DELIBERA

1. Di apportare al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti e dell'art. 16, comma 1, l.ett.f) della L.P. n. 17/2020 le seguenti modifiche:

Art. 34 "Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione"

Gli operatori di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160, e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene, altresì, introdotta la durata massima della concessione come prevista dalla legge (29 anni) e tolta invece la durata minima che era prevista in 6 anni dato che la concessione può essere rilasciata anche per periodi inferiori. Contestualmente viene eliminata la modalità di calcolo della tariffa come previsto fino al 2021 sulla base del coefficiente indicato nell'Allegato B al presente regolamento.

Il comma 5 viene cancellato e rinumerati i successivi di conseguenza

2. Di procedere viste le modifiche al punto 1) di modificare anche l'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del regolamento;

3. stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 388/2000;

4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'art. 183 della L.R. n. 2/2018 – Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige

5. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c) sono alternativi)..

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Contà, 28/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to Tolotti rag. Cristina

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Contà, 28/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rizzardi rag. Monica

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Zanon Fulvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **06/05/2022** al giorno **16/05/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Contà, li 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna